

Oggetto: L.R. 29/07/1998, n° 23 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”. Stato di attuazione con particolare riferimento al decentramento delle funzioni alle Amministrazioni Provinciali.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente esprime quanto segue.

A . Riferisce sullo stato di attuazione della L.R. 29 luglio 1998, n° 23 in materia di protezione della fauna e sull’esercizio della caccia in Sardegna richiamandone i caratteri essenziali incentrati:

- sui principi di conservazione e di sostenibilità nella gestione e prelievo della fauna selvatica nel rispetto delle convenzioni, regolamenti e direttive internazionali e su interventi attivi di ripristino ambientale;
- sull’obiettivo di un’attività venatoria che ha a presupposto, non solo il prelievo compatibile con la conservazione e lo sfruttamento duraturo delle risorse, ma altresì sulla programmazione delle attività di prelievo in aderenza al principio di legare il cacciatore al territorio mediante l’istituzione degli ambiti territoriali di caccia;
- sull’attivazione di una serie di istituti e misure collaterali che tendono alla valorizzazione economica e produttiva della fauna, collegata all’esercizio venatorio, mediante l’istituzione di aziende agrituristico venatorie e le attività di allevamento;
- sul decentramento delle funzioni di interesse subregionale alle Province che concorrono istituzionalmente attraverso l’organizzazione degli uffici e il supporto di organi tecnici, alla pianificazione faunistico venatoria nel territorio e alla programmazione degli interventi ed al controllo delle attività;
- sull’adozione di diverse normative regolamentarie volte a disciplinare lo svolgimento sia di determinate procedure con carattere essenzialmente ambientali (procedure d’incidenza) sia di determinate attività di tipo privatistico (allevamenti di selvaggina);
- sull’attuazione di nuovi istituti scientifici (quale l’Istituto Regionale per la Fauna Selvatica) di supporto all’attività istituzionale dell’Assessorato.



Regione Autonoma della Sardegna

B. Evidenzia:

in particolare la complessità della normativa e delle relative fasi di attuazione con riferimento all'adozione dei principi della caccia programmata, basata sulla redazione del Piano Regionale Faunistico Venatorio e l'istituzione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), la connessione con gli orientamenti delle Provincie, la gestione della fase transitoria di applicazione delle due normative (L.R. n° 32/1978 e L.R. n° 23/1998) e gli adempimenti di competenza posti in essere dall'Assessorato, quali:

- l'attivazione della programmazione territoriale faunistico venatoria mediante l'invio alle Provincie dello stato della pianificazione regionale esistente e delle direttive per la redazione dei piani faunistico-venatori provinciali;
- il procedimento alla ricostituzione degli Organismi istituzionali quali il Comitato Regionale Faunistico, ancora non ricostituito per la mancata indicazione dei membri da parte del Consiglio Regionale e le Commissioni per l'abilitazione venatoria per le quattro Provincie;
- l'adozione, mediante concerto con l'Assessorato dell'Agricoltura, delle direttive per l'istituzione delle aziende agriturismo venatorie;
- l'adozione delle delibere della Giunta Regionale n° 24/11 dell'11/05/1999 e n° 14/23 del 23/03/2000 relative alla procedura istitutiva dell'Istituto Regionale della fauna selvatica;
- la predisposizione degli schemi di regolamentazione previsti dalla legge n° 23/1998, concernenti:
 - Art. 104 Individuazione degli interventi e delle opere da sottoporre a preventiva valutazione di compatibilità ambientale nelle zone particolarmente protette e disciplina del relativo procedimento;
 - “ Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare e ornamentale e/o amatoriale;
 - “ Esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado;
 - Art. 29 Criteri di istituzione dei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica;
 - Art. 31 Criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende faunistico venatorie;
 - Art. 53 Criteri per la gestione degli ambiti territoriali di caccia;
 - Art. 56 Criteri di precedenza per l'ammissione negli Ambiti Territoriali di Caccia;
 - Art. 58 Divieto di caccia nei fondi rustici;
 - Art. 59 Risarcimento danni;



Regione Autonoma della Sardegna

- Art. 65 Tassidermia e imbalsamazione;
- Art. 94 Contributi alle Associazioni venatorie e di protezione ambientale.

- la diramazione delle direttive di applicazione sia per quanto riguarda il sistema di vigilanza sia per quanto concerne il rilascio di autorizzazione regionale alla caccia.

C. Richiama:

come fatto essenziale e determinante nell'ambito dell'applicazione della normativa in esame, il ruolo delle Amministrazioni Provinciali cui compete l'esercizio di molteplici funzioni, avvalendosi dei Comitati Provinciali Faunistici quali Organi Tecnico - Consultivi.

Le Provincie devono di fatto provvedere:

- a predisporre la proposta di piano provinciale faunistico-venatorio;
- a predisporre ed attuare i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché i piani di immissione;
- a predisporre ed attuare i piani di gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura loro affidate e a presentare all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente le relazioni annuali delle attività svolte e dei risultati ottenuti;
- ad istituire e regolare la gestione delle zone per l'addestramento dei cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale;
- a vigilare sull'osservanza dei divieti fissati dalla presente legge, dal Piano Regionale faunistico-venatorio e dal calendario venatorio;
- a seguire l'andamento della riproduzione delle specie selvatiche;
- a curare l'immissione di idonee specie selvatiche autoctone;
- ad accertare gli eventuali danni alle colture provocati dalla fauna selvatica;
- a curare tecnicamente le operazioni di prelievo e di immissione di fauna selvatica nel territorio di competenza;
- a collaborare con gli organismi competenti per l'attività di studi e indagine in ordine alla pianificazione del territorio a fini faunistici, alla conservazione dell'ambiente e alla lotta contro gli incendi e gli inquinamenti, alla consistenza, riproduzione e prelievo del patrimonio faunistico, alle correnti migratorie e all'esercizio della caccia;
- a rilasciare i certificati di abilitazione venatoria;



Regione Autonoma della Sardegna

- a vigilare sull'attività e sul funzionamento degli organi degli ambiti territoriali di caccia;
- a svolgere le altre funzioni attribuite dalla presente legge.

D. Evidenzia ancora:

le attività poste in essere dalle Province, quali risultanti dagli atti presentati in Ufficio.

Provincia di Cagliari

- é stato ultimato ed approvato dal Consiglio Provinciale e presentato all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, il Piano Provinciale Faunistico-Venatorio;
- sono stati istituiti gli Uffici dell'Amministrazione;
- é in fase di costituzione il Comitato Provinciale Faunistico.

Provincia di Sassari

- é stato dato l'incarico per la predisposizione del Piano Faunistico Venatorio;
- risultano siano stati istituiti gli Uffici dell'Amministrazione;
- é in fase di costituzione il Comitato Provinciale Faunistico.

Provincia di Nuoro

- é stato dato l'incarico per la predisposizione del Piano Faunistico Venatorio il cui schema é stato presentato per la valutazione d'incidenza ambientale;
- sono stati istituiti gli Uffici dell'Amministrazione;
- é stato nominato il Comitato Provinciale Faunistico.

Provincia di Oristano

- é stato affidato l'incarico per la predisposizione del Piano Faunistico Venatorio;
- risultano istituiti gli Uffici dell'Amministrazione;
- é stato nominato il Comitato Provinciale Faunistico.

Le Amministrazioni Provinciali hanno comunque rilevato l'esigenza che si addivenga nei tempi più brevi possibili al completo trasferimento di personale, beni immobili, beni strumentali dei soppressi Comitati Provinciali della Caccia e del Personale regionale ivi operante: (ved. in particolare la delibera della Prov. di Sassari in data 7 giugno 1999 n°19891).

Ciò in relazione al fatto che la Regione trasferisce alle Province le risorse finanziarie per lo svolgimento delle relative funzioni, quali ad esempio quelle per il funzionamento dei Comitati Provinciali Faunistici, di cui all'art. 13 della L.R. n° 23/1998 in questione.



Regione Autonoma della Sardegna

Sul punto si evidenzia che i finanziamenti sin qui erogati a ciascuna Provincia a valere sulle disponibilità recate dal bilancio regionale ammontano a lire 770 milioni.

E. Rileva infine:

le principali aree problematiche relative sia alla gestione del regime transitorio della nuova legge sia alla fase di cessazione degli Organi ed Uffici già previsti dalla precedente legge n° 32/1978 e alla fase di attivazione dei nuovi organi e uffici previsti dalla nuova legge medesima.

Comitati Provinciali della Caccia.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 99 (proroga dei Comitati Provinciali della Caccia), l'Assessorato ha proceduto alla ricognizione dei beni, mezzi e personale che ne ha assicurato il funzionamento, accertandone la situazione che é descritta nei prospetti sotto riportati:

Provincia	Situazione Patrimoniale (Immobili)
Sassari	Locali di proprietà - Via Dolcetta, 5 - Sassari
Nuoro	Uffici c/o Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale - V.le Trieste, 44 - Nuoro
Oristano	Uffici in comodato d'uso (locali ex Isola Rossa) - Via Cagliari - Oristano
Cagliari	Uffici affitto locali E.R.S.A.T. - Via Caprera, 8 - Cagliari Magazzino affitto (Depau) - Via del Seminario - Cagliari

Provincia	Situazione Cassa al (31.12.1999)
Sassari	£ 1.412.301.562 (31.12.1998)
Nuoro	£ 3.320.240.661
Oristano	£ 163.327.830
Cagliari	£ 1.194.067.539



Regione Autonoma della Sardegna

Provincia	Matricola	Liv.	Personale in servizio
Sassari	030431	VII	Sau Gerardino
	001177	VII	Santoni Italo
	050406	VII	Tamponi Marco
	290042	VI	Saba Annalisa
Nuoro		VII	Mereu Antonio
Oristano		VII	Onida Paolo
		V	Fadda Niccolò
		V	Loi Matteo
		V	Cubeddu Sergio
Cagliari		V	Daga Lorenzo
		VI	Mura Paolo

Per quanto riguarda il personale attualmente in servizio, l'art. 41 della L.R. n° 31/98 in materia di disciplina del personale regionale e di organizzazione degli Uffici della Regione ha soppresso l'istituto del distacco previsto dall'art. 99 della legge n° 23/1998, per cui, occorrendo, si dovrà ora far luogo all'istituto del comando del personale, come disciplinato dall'art. 40 della stessa L.R. n° 31/1998.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie da introitare, si evidenzia che apposita norma (art. 54) inserita nella L.R. 20/04/2000 n° 4 (legge finanziaria regionale) renderà disponibili le somme giacenti presso i Comitati Provinciali Caccia, per il necessario riaccredito alle Amministrazioni Provinciali e per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Assessorato.

Per quanto riguarda i compiti di cui all'art. 59 (risarcimento danni) causati dalla selvaggina, in assenza del funzionamento degli Uffici e Organi delle Amministrazioni Provinciali, le istruttorie relative all'accertamento e alla valutazione sono state finora assicurate per ragioni di correttezza dalle strutture dell'Assessorato, per cui lo stesso provvederà alla liquidazione dei risarcimenti sulle disponibilità dell'apposito capitolo di bilancio del relativo stato di previsione della spesa.

F. Gestione delle zone per la caccia autogestite.

Sul punto si evidenzia:



Regione Autonoma della Sardegna

- che nulla dispone la L.R. n° 23/1998, al di là di quanto disciplinato dall'art. 97, in ordine alla trasformazione delle zone autogestite in aziende faunistico-venatorie, di talché si rende indispensabile assicurare gli adempimenti istruttori imputandone lo svolgimento ai soggetti maggiormente titolari, sia sotto il progetto funzionale che territoriale;
- che i Comitati Provinciali della Caccia sono soppressi e non possono svolgere gli adempimenti agli stessi attribuiti dalla precedente L.R. 32/1978.

Per quanto riguarda infine gli adempimenti istruttori principali sul rinnovo delle concessioni di zone autogestite si segnalano:

- la valutazione della sussistenza dei requisiti essenziali che legittimano il mantenimento della stessa (tabellazione; pagamento oneri in luogo del conferimento di selvaggina, rapporto cacciatore-territorio);
- la gestione delle somme introitate in sostituzione dei conferimenti di selvaggina per finalità di ripopolamento.

Con riferimento a tali profili istruttori occorre evidenziare la necessità di uniformare e considerare unitariamente i due tipi di zone autogestite esistenti (vale a dire quelle annuali, mantenute in regime di prorogatio ex art. 73 della L.R. 32/1978 e quelle quinquennali ex art. 51 della L.R. n° 32/1978), in quanto le stesse, sotto l'aspetto sostanziale (per i tempi della prorogatio) e giuridico (pronuncia del TAR SARDEGNA e parere del Comitato Regionale Faunistico), sono da valutare alla stessa stregua e cioè a durata quinquennale.

Per la gestione di tale istituto a rilevanti interesse e complessità, comunque da disciplinare nell'ambito della pianificazione faunistico venatorio sia generale (Piano Regionale Faunistico Venatorio) che provinciale (Piano Faunistico Venatorio Provinciale), si ritiene che gli adempimenti debbano essere considerati nella fase della programmazione territoriale della provincia.

Ciò anche per il funzionamento presso le stesse Provincie dei Comitati Provinciali Faunistico - Venatori.

A conclusione della relazione, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, formula le sottolineate proposte, per l'approvazione da parte della Giunta Regionale:

A. ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI

- Pianificazione Faunistico Venatoria.



Regione Autonoma della Sardegna

Sollecitare le Amministrazioni Provinciali che non hanno completato la redazione del piano ad adempiere entro il 30 settembre 2000, pena l'adozione dei poteri sostitutivi da parte della Regione (art. 20 della legge n° 23).

- Comitato Regionale faunistico.

Sollecitare le designazioni da parte del Consiglio Regionale.

B. RAPPORTI CON LE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

- Assegnazione personale.

Provvedere al comando del personale in servizio a cura del competente Assessorato degli Affari Generali sino all'autonomo espletamento delle funzioni da parte della Provincia.

- Cessione beni immobili e mezzi appartenenti al Comitato Provinciale della Caccia.

Attivare le procedure di consegna degli immobili e dei mezzi.

- Assegnazione risorse finanziarie degli ex Comitati Provinciali Caccia.

L'assegnazione immediata delle somme introitate secondo quanto previsto all'art. 54 della finanziaria regionale.

- Trasferimento pratiche e funzioni.

Assegnazione alle Provincie delle pratiche relative agli indennizzi per danni causati dalla fauna selvatica e delle pratiche relative alla gestione delle zone di caccia autogestite.

- Risarcimento danni causati dalla fauna selvatica.

La gestione dell'attività istruttoria posta in essere dall'Assessorato sino al 31 luglio 2000 con previsione di adeguato stanziamento.

C. CESSAZIONE DELLE ATTIVITA' DEI COMITATI PROVINCIALI DELLA CACCIA.

- Individuazione nei Direttori dei Servizi Territoriali degli Ispettorati Ripartimentali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro per lo svolgimento delle operazioni del trasferimento delle somme, dei beni e delle pratiche giacenti presso i pertinenti Uffici dei soppressi Comitati Provinciali della Caccia.



Regione Autonoma della Sardegna

- Versamento alle entrate del Bilancio Regionale delle somme giacenti al 31.12.1999 di cui é cenno nelle premesse e dei relativi interessi maturati.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, udita la relazione e le proposte formulate dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente e constatato che il competente Direttore Generale ha espresso il rispettivo parere favorevole di legittimità,

DELIBERA

in conformità.

Il Direttore Generale
Pierluigi Leo

Il Presidente
Mario Floris